

DELIBERAZIONE 29 MARZO 2018
186/2018/R/GAS

DEFINIZIONE DEI CRITERI PER IL CALCOLO DEI PREZZI DI RISERVA PER IL
CONFERIMENTO DELLA CAPACITÀ DI RIGASSIFICAZIONE

L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE

Nella 1012^a riunione del 29 marzo 2018

- Premesso che l'Autorità, ai sensi della deliberazione 64/2018/A, opera, a far data dal 12 febbraio 2018, in regime di specifica *prorogatio*;
- ritenuto il presente provvedimento atto di ordinaria amministrazione, nonché indifferibile e urgente.

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2009/73/CE, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 713/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 715/2009, del 13 luglio 2009;
- il regolamento della Commissione (UE) 312/2014, del 26 marzo 2014;
- il regolamento della Commissione (UE) 459/2017, del 16 marzo 2017 (di seguito: Regolamento 459/2017);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas;
- la deliberazione dell'Autorità 27 settembre 2017, 653/2017/R/gas e il relativo Allegato A, recante "Regolazione delle tariffe per il servizio di rigassificazione di gas naturale liquefatto per il periodo di regolazione 2014-2017 e per il periodo transitorio 2018-2019" (di seguito: RTRG);
- la deliberazione dell'Autorità 28 settembre 2017, 660/2017/R/gas (di seguito: deliberazione 660/2017/R/gas) e, in particolare, l'Allegato A alla medesima deliberazione contenente il "Testo integrato in materia di adozione di garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto" (di seguito: TIRG);

- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 110/2018/R/gas (di seguito: deliberazione 110/2017/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 1 marzo 2018, 111/2018/R/gas (di seguito: 111/2018/R/gas);
- il documento per la consultazione 1 dicembre 2016, 714/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 714/2016/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 660/2017/R/gas, l’Autorità ha provveduto ad un riordino delle disposizioni in materia di accesso al servizio di rigassificazione e disposto a tal fine la pubblicazione di un nuovo testo integrato sulle garanzie di libero accesso al servizio di rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG);
- il TIRG ha introdotto meccanismi di mercato basati su procedure ad asta per il conferimento agli utenti della capacità di rigassificazione; prevedendo, tra l’altro, al comma 7.1, lettera a), che i prezzi di riserva per il conferimento della capacità di rigassificazione per la capacità continuativa per periodi pari o superiori all’anno e per la capacità in corso di anno termico siano definiti sulla base di criteri stabiliti dall’Autorità nei casi in cui il fattore di copertura dei ricavi (FC_t^L), di cui all’articolo 19 dell’RTRG, calcolato al momento della procedura concorsuale con riferimento all’anno t cui si riferisce l’offerta di capacità, sulla base dei ricavi derivanti dal conferimento di capacità già allocata per l’anno t , è maggiore di zero;
- il comma 7.3 del TIRG prevede che l’Autorità comunichi alle imprese di rigassificazione, una volta definiti, i criteri di calcolo dei prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), con l’obbligo per le medesime imprese di mantenerne la riservatezza se non diversamente disposto;
- il successivo comma 7.4 del TIRG stabilisce che i prezzi di riserva di cui al comma 7.1, lettera a), siano adottati tenendo conto:
 - a. dell’estensione temporale del conferimento;
 - b. delle grandezze tariffarie, in particolare del corrispettivo unitario di impegno associato ai quantitativi contrattuali di Gnl, espresso in euro/metro cubo di Gnl liquido/anno, di cui all’articolo 7 della RTRG;
 - c. dei prezzi del gas e del Gnl;
 - d. dei costi del servizio di rigassificazione in altri terminali europei;
 - e. dei costi a carico dell’utente relativi all’applicazione delle componenti tariffarie variabili e fisse associate ai servizi di rigassificazione e trasporto;
 - f. della possibilità di offrire la medesima capacità in aste successive in caso di mancato conferimento;
- il comma 6.6 del TIRG prevede, inoltre, che, successivamente all’esecuzione dell’ultima procedura concorsuale utile per il conferimento della capacità, la capacità eventualmente ancora disponibile sia conferita al soggetto che per primo ne faccia richiesta, ad un prezzo di conferimento definito dall’Autorità, ai

sensi del successivo comma 6.7, tenendo conto dei criteri adottati per la formazione del prezzo di riserva per il conferimento di breve periodo.

CONSIDERATO CHE:

- dagli approfondimenti svolti in relazione ai criteri per la definizione del prezzo di riserva di cui al comma 7.1, lettera a) si conferma che, in linea con quanto già osservato nel documento per la consultazione 714/2016/R/gas:
 - le quotazioni del Gnl offrono un riferimento solo indicativo del prezzo cui gli operatori possono essere disponibili a scambiare il Gnl in quanto su tale valutazione incidano fattori diversificati anche in base alla situazione specifica degli stessi operatori;
 - la disponibilità di quotazioni per i soli prodotti *forward* di breve periodo (uno o due mesi successivi a quello di quotazione) non assicurano la profondità necessaria alla definizione dei prezzi di riserva per i conferimenti con consegne maggiormente differite nel tempo o con un periodo di consegna che si estende oltre tale periodo.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il comma 5.6, del TIRG, prevede che la capacità continuativa per periodi pari o superiori all'anno sia conferita per ciascun periodo ad un prezzo e per una quantità determinata mediante il meccanismo di negoziazione ad asta aperta ascendente, secondo il modello descritto all'articolo 17 del Regolamento UE 459/2017;
- con la deliberazione 111/2018/R/gas, l'Autorità ha approvato, ai sensi del comma 5.11 del TIRG, il regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) organizzata dal Gestore dei mercati energetici (di seguito: GME) per la gestione delle procedure di conferimento della capacità di rigassificazione continuativa e infrannuale messa a disposizione dalle imprese di rigassificazione che hanno deciso di avvalersi dei servizi messi a disposizione dal GME;
- ai fini dello svolgimento dell'asta aperta ascendente, di cui all'articolo 17 del Regolamento UE 459/2017, è necessario definire il valore del:
 - gradino di prezzo elevato: inteso come la maggiorazione da applicare al prezzo formatosi in esito alla prima procedura di aggiudicazione, quale base d'asta per la successiva, laddove l'eccesso di domanda aggregata rispetto alle capacità disponibili non abbia consentito la conclusione dell'asta;
 - gradino di prezzo basso: inteso come la maggiorazione da applicare al prezzo della precedente procedura di aggiudicazione, quale base d'asta per la successiva, laddove si sia verificata un eccesso di offerta; aumenti del gradino di prezzo basso sono applicati alle successive procedure di aggiudicazione fin quanto la capacità domandata non risulti pari o inferiore a quella offerta e quindi l'asta risulti conclusa;

- il regolamento della piattaforma di assegnazione della capacità di rigassificazione (PAR) prevede che l’Autorità definisca il valore del gradino di prezzo elevato e del gradino di prezzo basso per il conferimento della capacità continuativa per periodi pari o superiori all’anno.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- in base al comma 7.1, lettera a), del TIRG, i prezzi di riserva calcolati sulla base dei criteri definiti dall’Autorità si applicano alle imprese di rigassificazione i cui ricavi, al momento del conferimento, dovrebbero essere reintegrati attraverso il fattore di copertura di cui all’articolo 19 dell’RTRG;
- le imprese di rigassificazione che si trovano nella situazione del punto precedente sono OLT Offshore GNL Toscana S.p.a. e GNL Italia S.p.a.;
- con la deliberazione 110/2018/R/gas, l’Autorità ha approvato il codice di rigassificazione di OLT Offshore GNL Toscana S.p.a. che disciplina le modalità di conferimento delle capacità di rigassificazione ai sensi del TIRG con effetto dalle procedure che si svolgono successivamente al 31 marzo 2018.

RITENUTO CHE:

- sia necessario ed urgente definire le formule di calcolo del prezzo di riserva, al fine del corretto svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità di rigassificazione in linea con le disposizioni adottate con il TIRG;
- anche in ragione degli aspetti sopra richiamati relativamente alle quotazioni del Gnl, sia opportuno procedere adottando in questa fase un approccio cautelativo che preveda prezzi di riserva che, a parità di altre condizioni, si riducono per le aste tenute più vicino al periodo di consegna;
- sia opportuno, in ragione di condizioni di mercato che potrebbero essere caratterizzate da concentrazione della domanda di capacità di rigassificazione nonché al fine di consentire lo sviluppo di dinamiche di offerta non influenzate dalla conoscenza del prezzo di riserva mantenere riservati i prezzi di riserva e le modalità di calcolo per la loro definizione.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- definire il valore del gradino di prezzo elevato dell’asta aperta ascendente pari al 5% del prezzo di riserva della capacità continuativa per periodi pari o superiori all’anno e che il valore del gradino di prezzo basso sia stabilito pari ad un quinto (1/5) del gradino di prezzo elevato;
- trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore GNL Toscana S.p.a. e, successivamente all’approvazione delle proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione, alla società GNL Italia S.p.a.

DELIBERA

1. di definire, ai sensi dell'articolo 7 del TIRG, i criteri per la definizione del prezzo di riserva per le procedure di conferimento delle capacità di rigassificazione come riportati all'Allegato A del presente provvedimento;
2. di definire il valore del gradino di prezzo elevato dell'asta aperta ascendente pari al 5% del prezzo di riserva della capacità continuativa per periodi pari o superiori all'anno e il valore del gradino di prezzo basso pari ad un quinto (1/5) del valore del gradino di prezzo elevato;
3. di trasmettere il presente provvedimento alla società OLT Offshore GNL Toscana S.p.a. e successivamente all'approvazione delle proposta di aggiornamento del proprio codice di rigassificazione, alla società GNL Italia S.p.a., con divieto di divulgarne i contenuti;
4. di pubblicare il presente provvedimento, ad esclusione dell'Allegato A, in quanto contenente dati commercialmente sensibili, sul sito internet dell'Autorità www.arera.it.

29 marzo 2018

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni